

# **CONFEDERAZIONE SINDACALE INTERNAZIONALE**

## **STATUTO**

### **DICHIARAZIONE DI PRINCIPI**

La Confederazione Sindacale Internazionale (CSI) rende onore al sacrificio e alle conquiste di generazioni di lavoratrici e lavoratori che attraverso la loro lotta sindacale hanno combattuto per la causa della giustizia sociale, della libertà, della democrazia, della pace e dell'eguaglianza. Si impegna a portare avanti la loro lotta per l'emancipazione dei lavoratori e per un mondo nel quale siano assicurati la dignità e i diritti di tutti gli esseri umani e ognuno sia in grado di perseguire il proprio benessere e realizzare le proprie potenzialità nel lavoro e nella società.

La Confederazione riconosce l'urgente necessità di trasformare le strutture e le relazioni sociali, economiche e politiche, che si pongano come ostacolo a questa visione. Essa si assume il compito di combattere la povertà, la fame, lo sfruttamento, l'oppressione e l'ineguaglianza attraverso l'azione internazionale, che è resa necessaria dalle condizioni dell'economia globalizzata, e per un suo governo democratico nell'interesse del lavoro, che considera preminente rispetto a quello del capitale.

La Confederazione vive per unire e mobilitare le forze democratiche e autonome del sindacalismo mondiale al fine di dare effettiva rappresentanza alle persone che lavorano, ovunque lavorino e in qualunque condizione lavorino. È impegnata a prestare solidarietà concreta a tutti coloro che ne abbiano bisogno e a contrastare le strategie globali del capitale con strategie globali del lavoro.

La Confederazione considera il rispetto universale dei diritti dei lavoratori e l'accesso a un lavoro dignitoso indispensabili a uno sviluppo equo e sostenibile. La loro negazione, ovunque essa avvenga, costituisce una minaccia immediata alla sicurezza umana di tutti in ogni luogo.

La Confederazione si impegna a promuovere dovunque la democrazia e ad agire per proteggerla, affinché tutti e tutte possano beneficiare delle condizioni per il pieno esercizio di tutti i diritti umani, universali, indivisibili e inalienabili. Essa difenderà in ogni luogo i diritti collettivi e le libertà individuali, tra le quali la libertà di pensiero, di espressione e di riunione.

La Confederazione si impegna inoltre a garantire ai lavoratori e alle lavoratrici uno sviluppo economico e sociale generale ed equo in ogni luogo, in particolare dove la povertà e lo sfruttamento sono più intensi.

La Confederazione condanna ogni forma di discriminazione in quanto costituisce un affronto alla dignità umana e all'eguaglianza, alle quali ogni persona ha diritto dalla sua nascita e per tutta la durata della sua vita, e si impegna con forza a difendere il rispetto per la diversità nel lavoro e nella società.

La Confederazione sostiene ardentemente il mantenimento e il rafforzamento della pace ed è impegnata per un mondo libero da armi di distruzione di massa e per un disarmo generalizzato. Proclama il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione e a vivere liberi da tutte le forme di aggressione e di totalitarismo sotto governi da loro scelti. Rigetta il ricorso alla guerra per la risoluzione dei conflitti e condanna il terrorismo, il colonialismo e il militarismo, così come il razzismo e il sessismo.

La Confederazione esprime il sostegno incrollabile ai principi e al ruolo delle Nazioni Unite, e alla loro esclusiva legittimità e autorità, che rappresentano una garanzia effettiva per la pace, la sicurezza e lo sviluppo e che richiedono il rispetto e l'adesione di tutta la comunità internazionale.

Unitaria e pluralista, la Confederazione è aperta all'adesione da parte delle confederazioni sindacali democratiche, autonome e rappresentative, nel rispetto della loro autonomia, della diversità delle loro fonti ispiratrici e delle loro forme organizzative. Le sue regole sono fissate per garantire la democrazia interna, la piena partecipazione delle organizzazioni aderenti e perché la composizione degli organismi dirigenti della Confederazione e della sua rappresentanza rispettino il suo carattere pluralista.

Le decisioni della Confederazione sono assunte e le sue azioni sono messe in opera in piena autonomia da qualunque influenza esterna, che provenga sia da soggetti statali, politici, imprenditoriali, religiosi, economici o di altra natura.

## **OBIETTIVI**

La Confederazione è ispirata dalla profonda convinzione che l'organizzazione in sindacati democratici e autonomi e la contrattazione collettiva siano essenziali per il raggiungimento del benessere delle persone che lavorano e delle loro famiglie e per la sicurezza, il progresso sociale e uno sviluppo sostenibile per tutti.

Migliorare le condizioni del lavoro e di vita dei lavoratori e delle lavoratrici e delle loro famiglie e lottare per i diritti umani, per la giustizia sociale, per la parità di genere, per la pace, per la libertà e per la democrazia è stato il ruolo storico del sindacalismo e continua ad essere la sua missione. Più che mai nella sua storia, a fronte di una globalizzazione capitalistica senza freni, un internazionalismo efficace è essenziale per la forza futura del sindacalismo e per la sua capacità di realizzare questa missione.

La Confederazione chiama i lavoratori e le lavoratrici del mondo a unirsi nelle sue fila per farne lo strumento necessario a generare un futuro migliore per loro e per tutta l'umanità.

Sarà responsabilità permanente della Confederazione:

Difendere e promuovere i diritti e gli interessi di tutti i lavoratori e le lavoratrici, senza distinzioni, e ottenere in particolare un'equa retribuzione del loro lavoro in condizioni di dignità, giustizia e sicurezza sul lavoro e nella società in generale.

- Lotterà per il rispetto universale dei diritti fondamentali del lavoro, fintanto che il lavoro infantile e il lavoro forzato in tutte le loro forme non saranno aboliti, la discriminazione nel lavoro non sarà eliminata e i diritti sindacali di tutti i lavoratori non saranno pienamente rispettati ovunque nel mondo.

- Denuncerà le violazioni della libertà di associazione, del diritto allo sciopero, anche su scala transfrontaliera, e del diritto alla contrattazione collettiva e mobilerà la solidarietà internazionale per porre fine a queste violazioni.

- Combatterà per il diritto per tutti a un'occupazione produttiva, scelta liberamente, e alla sicurezza sociale.

- Opererà per porre fine a ogni discriminazione basata sul sesso, la religione, il colore, la nazionalità, l'etnia, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'opinione politica, l'origine sociale, l'età o la disabilità e per difendere il rispetto per la diversità nella società e nel lavoro.

Promuovere la crescita e la forza del movimento sindacale autonomo e democratico.

- Offrirà sostegno concreto per rafforzare le capacità operative e la sindacalizzazione dei movimenti sindacali nazionali, attraverso il contributo coordinato della cooperazione internazionale allo sviluppo.

- Avvierà e sosterrà azioni per rafforzare la rappresentatività dei sindacati tramite il reclutamento di lavoratori e di lavoratrici sia nell'economia formale sia in quella informale, attraverso l'estensione della pienezza dei diritti e della protezione a chi svolge lavori precari e privi di protezione e offrendo assistenza nelle campagne e strategie di sindacalizzazione.

Essere nell'economia globale una forza di contrappeso, impegnata a garantire un'equa distribuzione della ricchezza e del reddito, all'interno di ogni paese e tra i paesi, la protezione dell'ambiente, l'accesso universale ai beni e ai servizi pubblici, una protezione sociale integrale, l'istruzione per tutta la durata della vita e opportunità di lavoro dignitoso per tutti.

- Lavorerà per rafforzare il ruolo dell'OIL e per l'approvazione e l'applicazione universale delle norme internazionali del lavoro e per conquistarsi una rappresentanza in altre organizzazioni internazionali e regionali affinché le loro politiche e le loro attività contribuiscano coerentemente al raggiungimento di un lavoro dignitoso, della giustizia sociale e dello sviluppo sostenibile.

- Promuoverà e sosterrà il coordinamento delle politiche e delle attività sindacali internazionali nei confronti delle imprese multinazionali e il dialogo sociale con le organizzazioni internazionali degli imprenditori, in collaborazione con le Federazioni internazionali di settore (Global Unions) e il TUAC.

Rendere il movimento sindacale inclusivo e capace di dare risposte ai punti di vista e ai bisogni di tutti i settori del lavoro su scala globale.

- Farà progredire i diritti delle donne e la parità di genere, garantirà la piena integrazione delle donne nei sindacati e promuoverà attivamente la piena parità di genere negli organismi dirigenti e nelle attività a tutti i livelli.

- Combatterà il razzismo, la xenofobia e l'esclusione e difenderà i diritti e gli interessi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie e opererà per la tolleranza, l'eguaglianza e il dialogo tra culture differenti.

- Garantirà la piena integrazione dei giovani nel movimento sindacale e porterà avanti azioni per sostenere l'accesso dei giovani a un'istruzione e ad una formazione professionale adeguate e a un lavoro dignitoso e per opporsi alla precarietà nella vita di lavoro.

- Rafforzerà la solidarietà tra generazioni e sosterrà i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori pensionati a un reddito dignitoso e lavorerà per far progredire i loro interessi.

Mobilitare la forza, l'energia, le risorse, l'impegno e le capacità delle organizzazioni aderenti e dei loro iscritti per il raggiungimento di questi obiettivi, facendo dell'internazionalismo sindacale parte integrante del loro lavoro quotidiano.

- Promuoverà e organizzerà campagne, attività di solidarietà, giornate d'azione e altre forme di mobilitazione considerate necessarie per questo scopo e raccoglierà e diffonderà le informazioni necessarie per garantire un'efficace e tempestiva solidarietà globale.

- Cercherà di raggiungere intese per la migliore cooperazione con altre organizzazioni sindacali, che condividano i suoi obiettivi, per portare al massimo grado la coerenza e l'impatto dell'azione ai diversi livelli del movimento sindacale internazionale democratico e autonomo.

- Svilupperà i rapporti e la cooperazione con altre organizzazioni della società civile e gruppi politici per il perseguimento degli obiettivi della Confederazione, senza compromettere l'autonomia del sindacato.

La Confederazione si impegna a perseguire questi obiettivi con determinazione e conformemente ai valori sindacali imprescindibili della solidarietà, della democrazia e della giustizia. Non desisterà dalla loro realizzazione e non sarà scoraggiata dai nemici del progresso, forte della convinzione che la determinazione del loro futuro sta nelle mani dei lavoratori e delle lavoratrici.

## **ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE**

### **Articolo I: Adesione**

(a) Tutte le confederazioni sindacali nazionali democratiche, autonome e rappresentative che accettino lo Statuto della Confederazione hanno titolo per l'adesione alla Confederazione.

(b) Il Consiglio Generale ha il potere di decidere sulle domande di adesione. Autorizza l'adesione di un'organizzazione, se questa soddisfa, tanto nei principi quanto nella pratica, i criteri stabiliti nell'Articolo I(a), e se tale affiliazione è desiderabile e risponde agli interessi della Confederazione.

(c) Il Consiglio Generale decide sulle domande di adesione a maggioranza di due terzi dei suoi componenti e riferisce le sue decisioni al Congresso per la ratifica.

### **Articolo II: Diritti e Obblighi**

(a) Le organizzazioni aderenti hanno uguali diritti e obblighi. Ogni organizzazione ha il diritto a essere informata con regolarità sulla vita e sulle attività della Confederazione e a prendervi parte, secondo quanto stabilito da questo Statuto, e a ricevere solidarietà e assistenza da parte della Confederazione in caso di bisogno.

(b) Le organizzazioni aderenti conservano la piena autonomia a livello nazionale. E' loro obbligo tenere in considerazione nella formulazione delle loro politiche delle decisioni del Congresso e degli organismi dirigenti della Confederazione, mantenere informata la Confederazione delle proprie attività e adempiere agli obblighi finanziari verso la Confederazione.

### **Articolo III: Dimissioni**

(a) Un'organizzazione ha il diritto di dimettersi dalla Confederazione a condizione di dare un preavviso di tre mesi.

(b) Affinché la notifica delle dimissioni sia valida l'organizzazione non deve essere in arretrato con il pagamento delle quote di affiliazione. Nel caso in cui una organizzazione ponga termine alla propria adesione avendo ancora quote arretrate da pagare alla Confederazione, qualora essa facesse successivamente una eventuale richiesta di riaffiliazione, potrebbe esserle richiesto il pagamento di una quota d'entrata, il cui ammontare verrà fissato dal Consiglio Generale.

#### **Articolo IV: Sospensione ed Espulsione**

(a) Il Consiglio Generale ha il diritto di sospendere, e il Congresso quello di espellere, qualunque organizzazione aderente per quelle azioni o per quelle inadempienze, che, a giudizio degli organismi di cui sopra, violino questo Statuto o siano contro gli interessi della Confederazione. Prima di emettere una decisione si procederà ad un'udienza sulle imputazioni, sulla base di una procedura stabilita dal Consiglio Generale. Una decisione in proposito è presa a maggioranza di tre quarti dei componenti del Consiglio Generale o del Congresso.

(b) Nel caso in cui una organizzazione sia sospesa dall'adesione il mandato dei suoi rappresentanti negli organismi statuari della Confederazione decade automaticamente.

## **RELAZIONI**

#### **Articolo V: Organizzazioni Associate**

(a) Il Consiglio Generale può garantire lo statuto di organizzazione associata alle confederazioni sindacali nazionali che, benché abbiano sottoscritto la Dichiarazione di Principi e gli obiettivi della Confederazione, non siano per il momento nella condizione di essere affiliate. Tale statuto sarà loro garantito con il proposito di assisterle nel superamento degli ostacoli alla loro affiliazione.

(b) Il Consiglio Generale prende decisioni riguardo allo statuto delle organizzazioni associate in base alle norme stabilite nell'Articolo I e sottopone tali decisioni a revisione almeno ogni due anni.

(c) Le organizzazioni associate hanno le responsabilità definite nell'Articolo II(b), con l'eccezione degli obblighi finanziari nei confronti della Confederazione.

(d) Il Consiglio Generale determina le condizioni in base alle quali le organizzazioni associate possono partecipare alle attività della Confederazione e al Congresso.

#### **Articolo VI: Federazioni internazionali di settore (Global Unions)**

(a) La Confederazione riconosce l'autonomia e la responsabilità delle Federazioni internazionali di settore (Global Unions) riguardo alla rappresentanza e all'azione sindacale nei loro rispettivi settori e nelle imprese multinazionali che vi appartengono e l'importanza dell'azione settoriale per il movimento sindacale nel suo insieme.

(b) Preoccupata di assicurare il maggior grado possibile di coesione e di efficacia all'interno del movimento sindacale internazionale, la Confederazione istituirà con le Federazioni internazionali di settore (Global Unions) una collaborazione strutturata, le cui forme e metodi operativi saranno determinati in accordo con esse. Le Federazioni internazionali di settore (Global Unions) saranno rappresentate, con diritto di parola, negli organismi dirigenti della Confederazione, che ne riconosce una per settore.

## **Articolo VII: Il Comitato Consultivo Sindacale presso l'OCSE (TUAC)**

Il Comitato Consultivo Sindacale presso l'OCSE (TUAC) è invitato a prendere parte alla collaborazione strutturata con le Federazioni internazionali di settore (Global Unions) e ad essere rappresentato, con diritto di parola, negli organismi dirigenti della Confederazione.

## **CONGRESSO**

### **Articolo VIII: Sessione Ordinaria**

(a) Il Congresso è la massima autorità nella determinazione del programma e della politica della Confederazione e nell'interpretazione di questo Statuto.

(b) La sessione del Congresso Ordinario è convocata almeno una volta ogni quattro anni. La data e il luogo sono fissati dal Consiglio Generale sulla base delle proposte fatte dalle organizzazioni aderenti e sono comunicati alle organizzazioni aderenti non più tardi di dodici mesi prima del Congresso.

(c) Il Congresso discute e decide su:

- (i) rapporti di attività della Confederazione, inclusi i rapporti finanziari;
- (ii) questioni generali di politica sindacale;
- (iii) proposte per l'attività della Confederazione nel periodo successivo;
- (iv) proposte di emendamenti allo Statuto;
- (v) ogni altra proposta presentata dalle organizzazioni aderenti;
- (vi) rapporti sulle attività delle organizzazioni regionali
- (vii) rapporti sulla collaborazione strutturata con le Federazioni Internazionali di settore (Global Unions) e con il TUAC.

(d) Il Congresso elegge il Consiglio Generale, il/la Segretario/a Generale e i Revisori dei Conti.

### **Articolo IX: Sessione Straordinaria**

(a) Un Congresso straordinario può essere convocato su decisione del Consiglio Generale o su richiesta di un terzo delle organizzazioni aderenti, che rappresentino almeno il 25% degli appartenenti alla Confederazione.

(b) In tal caso il Consiglio Generale decide la procedura per definire l'ordine del giorno e per l'esame di proposte da parte delle organizzazioni aderenti, quando non sia possibile applicare la normale procedura stabilita da questo Statuto.

## **Articolo X: Composizione**

(a) Il Congresso è composto dai delegati rappresentanti le organizzazioni aderenti, sulla base dei loro iscritti paganti in accordo con le disposizioni dell'Articolo XXXII(a), e secondo la seguente graduatoria:

Fino a 50.000 iscritti	1 delegato
Tra 50.001 e 100.000 iscritti	2 delegati
Tra 100.001 e 250.000 iscritti	4 delegati
Tra 250.001 e 500.000 iscritti	6 delegati
Tra 500.001 e 1.000.000 di iscritti	8 delegati
Tra 1.000.001 e 2.500.000 iscritti	10 delegati
Tra 2.500.001 e 5.000.000 di iscritti	12 delegati
Tra 5.000.001 e 7.500.000 di iscritti	16 delegati
Più di 7.500.000 iscritti	20 delegati

## **Articolo XI: Delegazioni e Rappresentanti**

(a) Le organizzazioni aderenti selezioneranno i propri delegati avendo presente l'obiettivo di promuovere e di realizzare la parità di genere nei loro organismi dirigenti e nelle attività a tutti i livelli. Le donne costituiranno la metà delle delegazioni di quelle organizzazioni che abbiano 2 o più delegati. Le organizzazioni con 50.000 iscritti o meno, dovrebbero designare come delegato una donna, se le donne rappresentano il 50% o più dei loro iscritti.

(b) Avendo presente l'obiettivo di integrare giovani lavoratori nel movimento sindacale, il Consiglio Generale prima di ogni Congresso definisce un obiettivo per il livello di partecipazione giovanile non inferiore al 10% del totale.

(c) I delegati hanno diritto di parola e di voto.

(d) Le delegazioni possono essere accompagnate da un massimo di quattro consiglieri, i quali potranno prendere la parola a nome della loro delegazione e con l'accordo del Presidente, ma non avranno diritto di voto. Le delegazioni possono anche essere accompagnate da un massimo di due persone con l'incarico di segretari o interpreti. Queste persone non avranno né diritto di parola né diritto di voto.

(e) Il numero di rappresentanti delle organizzazioni associate è determinato dal Consiglio Generale prima di ogni Congresso. Con l'accordo del Presidente essi avranno diritto di parola, ma non di voto.

(f) Le Federazioni internazionali di settore (Global Unions), riconosciute dalla Confederazione in base all'Articolo VI di questo Statuto, hanno diritto a mandare fino a un massimo di sei rappresentanti che potranno prendere parte ai dibattiti, senza diritto di voto.

(g) Le norme del comma (d) di questo articolo si applicano anche alle delegazioni delle Federazioni internazionali di settore (Global Unions).

(h) Il Comitato Consultivo Sindacale presso l'OCSE (TUAC) ha diritto a mandare un rappresentante e un consigliere, che potranno prendere parte ai dibattiti, senza diritto di voto.

(i) Le spese delle delegazioni e dei rappresentanti al Congresso sono sostenute dalle rispettive organizzazioni.

## **Articolo XII: Osservatori e Invitati**

- (a) Il Consiglio Generale può invitare al Congresso rappresentanti di altre organizzazioni sindacali e di organizzazioni governative o non governative, con le quali la Confederazione intrattiene relazioni amichevoli, ai quali sarà permesso, su invito del Presidente, di rivolgersi al Congresso.
- (b) Gli ospiti invitati al Congresso dal Consiglio Generale potranno, su invito del Presidente, rivolgersi al Congresso.
- (c) I componenti del Consiglio Generale che non facciano parte di una delegazione accreditata, hanno diritto a partecipare al Congresso come osservatori ed a prendere parte ai dibattiti, senza diritto di voto.

## **Articolo XIII: Credenziali e Candidature**

- (a) Le organizzazioni aderenti devono presentare al/la Segretario/a Generale i nomi dei loro rappresentanti non più tardi di tre mesi prima del Congresso.
- (b) Entro lo stesso termine presentano le loro candidature per:
- (i) la Commissione Verifica Poteri;
  - (ii) la Commissione del Regolamento;
  - (iii) il/la Segretario/a Generale;
  - (iv) i Revisori dei Conti.

## **Articolo XIV: Ordine del giorno**

- (a) L'ordine del giorno del Congresso è preparato dal Consiglio Generale in seguito a consultazioni con le organizzazioni aderenti. Esso include i punti contemplati nell'Articolo VIII(c) di questo Statuto.
- (b) Il/la Segretario/a Generale comunica l'ordine del giorno alle organizzazioni aderenti non oltre sei mesi prima del Congresso e le invita ad inviare proposte attinenti ai vari temi dell'ordine del giorno. Queste proposte dovranno essere inoltrate in modo tale che arrivino al/la Segretario/a Generale non oltre tre mesi prima del Congresso.
- (c) Le proposte ricevute, prima della presentazione al Congresso, sono esaminate dal Consiglio Generale, che potrà invitare il/la Segretario/a Generale a diffondere in anticipo tra le organizzazioni aderenti alcune o tutte le proposte, in modo tale che possano essere presentati eventuali emendamenti. In questo caso, il Consiglio Generale stabilisce il termine entro il quale presentare gli emendamenti.
- (d) Il Consiglio Generale può fare raccomandazioni in relazione alle proposte e agli emendamenti. Il Consiglio Generale è anche autorizzato a presentare direttamente al Congresso proposte, sia su questioni generali sia su questioni urgenti sorte durante il Congresso o immediatamente prima.
- (e) Tutte le proposte o bozze di risoluzione presentate dalle organizzazioni aderenti oltre il termine fissato nel paragrafo (b) sono rimesse al Consiglio Generale. Il Consiglio Generale può decidere se presentarle al Congresso, come indicato nel paragrafo (d) di cui sopra, e tale decisione sarà definitiva.

## **Articolo XV: Commissioni Statutarie**

(a) Sulla base delle candidature ricevute dalle organizzazioni aderenti e applicando il principio della parità di genere, il Consiglio Generale nomina i componenti della:

- (i) Commissione Verifica Poteri, formata da 7 membri,
- (ii) Commissione del Regolamento, formata da 15 membri.

(b) Queste due commissioni saranno convocate immediatamente prima del Congresso e presenteranno i loro primi rapporti nella prima sessione di lavoro del Congresso. Nel prendere in esame questi rapporti, al Congresso verrà anche richiesto di ratificare la composizione delle commissioni.

(c) La Commissione Verifica Poteri deve:

- (i) preparare la lista dei partecipanti al Congresso;
- (ii) riferire al Congresso sulla composizione delle delegazioni e sul loro diritto di voto;
- (iii) prendere in considerazione qualunque obiezione alle credenziali dei delegati;
- (iv) esaminare l'eleggibilità dei candidati al Consiglio Generale ed alle cariche di Segretario/a Generale

e

- Revisore dei Conti e riferire su ciò al Congresso;
- (v) cercare di raggiungere un accordo, consultando le organizzazioni regionali coinvolte, nei casi nei quali vi siano candidature in numero superiore ai seggi assegnati a quelle regioni nel Consiglio Generale e riferire su ciò al Congresso.

(d) La Commissione del Regolamento, considerando tutte le raccomandazioni del Consiglio Generale riguardanti il programma del Congresso e le proposte da sottoporre alle decisioni del Congresso, deve:

- (i) esaminare la bozza di Regolamento e riferire su di essa al Congresso;
- (ii) stabilire il programma e l'ordine dei lavori del Congresso;
- (iii) fare proposte sull'istituzione, composizione, competenze e ordine del giorno di commissioni speciali del Congresso;
- (iv) esaminare emendamenti allo Statuto e riferire su di essi al Congresso;
- (v) riferire al Congresso su qualunque altra questione che richieda una decisione per un corretto svolgimento dei lavori;
- (vi) prendere in considerazione richieste di diffondere al Congresso documenti o materiali diversi da quelli ufficiali del Congresso.

## **Articolo XVI: Presidenza del Congresso**

(a) La Presidenza del Congresso è composta dal Presidente, dai 2 Presidenti Aggiunti, dai Vice-Presidenti e dal/la Segretario/a Generale della Confederazione.

(b) Il Presidente della Confederazione presiede il Congresso. Nello svolgere le proprie funzioni dovrà seguire questo Statuto e il Regolamento del Congresso.

(c) In assenza del Presidente o su sua richiesta, durante una sessione o in parte di essa, la presidenza sarà garantita da un Presidente Aggiunto o, in loro assenza, da uno dei Vice-Presidenti della Confederazione.

## **Articolo XVII: Segreteria del Congresso**

Il/la Segretario/a Generale della Confederazione è il Segretario Generale del Congresso, assistito dai/dalle Segretari/ie Generali Aggiunti/e.

## **Articolo XVIII: Votazioni**

(a) Il Congresso cercherà di assicurare il più ampio accordo possibile su ogni decisione presa. In caso di votazione, tuttavia, il Congresso decide a maggioranza assoluta dei delegati, con l'eccezione dei casi diversamente regolati da questo Statuto.

(b) In caso di emendamenti allo Statuto è richiesta una maggioranza di due terzi dei delegati al Congresso, fuorché per modifiche alla Dichiarazione di Principi, all'Articolo X e all'Articolo XVIII, per i quali è richiesta una maggioranza di tre quarti dei delegati al Congresso.

(c) Il voto si svolge, di regola, per alzata di mano, ma su richiesta di delegazioni, che rappresentino almeno il 25% degli iscritti accreditati al Congresso, si ricorre all'appello nominale, durante il quale ogni delegazione assegna il suo voto come un unico blocco. Il numero di voti assegnato a ciascuna delegazione corrisponde al numero di iscritti totali accreditato a quella organizzazione per il Congresso.

## **CONSIGLIO GENERALE**

### **Articolo XIX: Composizione**

(a) Il Consiglio Generale, eletto dal Congresso, è così costituito:

- settanta componenti secondo la seguente distribuzione regionale:

Africa	XXX
Americhe	XXX
Asia-Pacifico	XXX
Europa	XXX

In ogni regione l'assegnazione dei posti rifletterà la distribuzione degli iscritti paganti e la composizione e diversità territoriale.

- sei componenti sulla base di candidature della Commissione Donne

- due componenti sulla base di candidature della Commissione Giovani.

(b) Avendo presente il proposito di promuovere attivamente la parità di genere, il Consiglio Generale, prima di ogni Congresso, si porrà un obiettivo progressivo di presenza femminile minima nel Consiglio, partendo dal 30%. Il Congresso garantisce che, oltre ai componenti candidati dalla Commissione Donne, ogni regione contribuisca adeguatamente al raggiungimento di questo obiettivo. Questo articolo si applica al titolare del Consiglio e al primo e secondo sostituto.

(c) Tutte le organizzazioni rappresentate al Congresso hanno diritto a prendere parte alle procedure preparatorie di valutazione delle candidature al Consiglio Generale della propria regione. Il Consiglio Generale, al fine dell'elezione, farà una classificazione delle organizzazioni aderenti per ogni regione.

(d) Il Consiglio Generale stabilisce le procedure in base alle quali la Commissione Donne e la Commissione Giovani riceveranno ed esamineranno le proposte per la nomina dei candidati per i seggi a loro assegnati.

(e) Il Congresso elegge un primo e secondo sostituto per ogni componente del Consiglio Generale, in base a quanto sopra disposto.

(f) Ciascuna delle Federazioni internazionali di settore (Global Unions) e il TUAC hanno diritto a inviare un rappresentante alle riunioni del Consiglio Generale.

#### **Articolo XX: Mandato dei componenti del Consiglio Generale**

(a) I componenti del Consiglio Generale e i loro sostituti sono considerati rappresentanti della Confederazione nel suo insieme. Ciascun componente ha un voto.

(b) Non ha diritto a far parte del Consiglio Generale chi appartenga a un'organizzazione che, senza validi motivi approvati dal Consiglio Generale, sia in arretrato di quattro trimestri o più nel pagamento delle quote di affiliazione, o chi abbia cessato di essere un rappresentante accreditato dell'organizzazione aderente, alla quale apparteneva al momento dell'elezione.

(c) Il mandato dei componenti e dei loro sostituti scade a ogni Congresso, ma essi sono immediatamente rieleggibili.

#### **Articolo XXI: Seggi vacanti e sostituzioni**

(a) Nell'eventualità in cui il Congresso lasci un seggio vacante nel Consiglio Generale, si assume che il Congresso abbia delegato il potere di elezione al Consiglio Generale, lasciando, a seconda del caso, alla regione interessata o alla Commissione Donne o alla Commissione Giovani piena libertà riguardo alla procedura di designazione.

(b) Nell'eventualità in cui nel Consiglio Generale, tra un Congresso e l'altro, divenissero vacanti seggi di titolari o di sostituti di differenti regioni, tali seggi verranno ricoperti come segue:

(i) nel caso in cui un seggio risulti vacante a causa del decesso o delle dimissioni di un titolare o di un sostituto, l'organizzazione alla quale la persona apparteneva avrà piena libertà riguardo al modo della sostituzione, salvo ratifica del Consiglio Generale;

(ii) nel caso in cui un seggio risulti vacante per il fatto che un titolare o un sostituto non sia più un rappresentante accreditato dell'organizzazione alla quale apparteneva al momento dell'elezione, il suo posto sarà preso da una persona designata dall'organizzazione in questione, salvo ratifica del Consiglio Generale;

(iii) nel caso in cui un seggio risulti vacante in seguito all'applicazione dell'Articolo III, dell'Articolo IV o dell'Articolo XX(b), la regione interessata avrà piena libertà riguardo al modo della sostituzione del titolare o del sostituto, salvo ratifica del Consiglio Generale;

(c) Le clausole dell'Articolo XX e dell'Articolo XXI(b) saranno applicate anche ai componenti titolari e ai sostituti del Consiglio Generale designati dalla Commissione Donne e dalla Commissione Giovani. Gli eventuali seggi vacanti saranno ricoperti, a seconda dei casi, da persone designate dalla Commissione Donne o dalla Commissione Giovani, salvo ratifica del Consiglio Generale.

## **Articolo XXII: Riunioni**

(a) Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta l'anno. La data della riunione è notificata alle organizzazioni aderenti e allo stesso tempo ai componenti del Consiglio Generale.

(b) Nel caso in cui un titolare sia impossibilitato a partecipare a una riunione del Consiglio Generale, dovrà informare la segreteria a tempo debito. Nel caso in cui il primo sostituto faccia parte della stessa organizzazione del titolare assente, quest'ultimo inviterà al suo posto il primo sostituto. Se il primo sostituto appartiene ad una organizzazione diversa, la segreteria procederà al suo invito. Se anche il primo sostituto non potesse partecipare, sarà seguita la stessa procedura con il secondo sostituto.

(c) Per una corretta gestione delle sue riunioni, il Consiglio Generale adotta un proprio regolamento, che non potrà dare pregiudizio agli obblighi derivanti dalla Costituzione.

## **Articolo XXIII: Competenze**

(a) Il Consiglio Generale è la suprema autorità della Confederazione tra un congresso e l'altro. Sua responsabilità è indirizzare le attività della Confederazione e rendere effettive le decisioni e le raccomandazioni del Congresso.

(b) Il Consiglio Generale decide il bilancio annuale e adotta il rapporto finanziario annuale della Confederazione.

## **Articolo XXIV: Ordine del giorno**

(a) L'Ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Generale è preparato dal/la Segretario/a Generale e diffuso con la documentazione appropriata, in modo tale che giunga ai membri del Consiglio almeno due settimane prima della riunione.

(b) Ogni organizzazione aderente ha diritto a presentare proposte per l'Ordine del giorno del Consiglio Generale, che decide se e quando la discussione del tema sia appropriata. Tali proposte dovranno essere ricevute per iscritto dal/la Segretario/a Generale almeno un mese prima della riunione del Consiglio Generale.

## **Articolo XXV: Comitato Esecutivo**

(a) Nella riunione immediatamente successiva al Congresso, il Consiglio Generale elegge un Comitato Esecutivo costituito dal Presidente, dal/la Segretario/a Generale e da un massimo di venticinque componenti titolari del Consiglio Generale, compresi la Presidente e la Vice-Presidente della Commissione Donne e il Presidente della Commissione Giovani.

(b) Avendo presente il proposito di promuovere attivamente la parità di genere, il Consiglio Generale, prima di ogni Congresso, si porrà un obiettivo progressivo di presenza femminile minima nel Comitato Esecutivo, applicando i medesimi principi e criteri previsti dall'articolo XIX(b).

(c) Per ogni componente del Comitato Esecutivo il Consiglio Generale elegge, tra i suoi componenti, un primo e un secondo sostituto.

(d) Il Comitato Esecutivo ha l'autorità di affrontare questioni urgenti o importanti che sorgano tra una riunione e l'altra del Consiglio Generale, o che le siano affidate dal Consiglio Generale. Ha anche il compito di preparare le

decisioni del Consiglio Generale relative alle questioni finanziarie e al bilancio annuale. Si riunisce almeno due volte l'anno.

(d) Per una corretta gestione delle sue riunioni il Comitato Esecutivo adotta un proprio Regolamento.

### **Articolo XXVI: Commissioni**

(a) Il Consiglio Generale istituisce una Commissione Donne e una Commissione Giovani e ne determina composizione e competenze.

(b) Il Consiglio Generale può istituire una Commissione Diritti umani e sindacali e analogamente altre Commissioni, qualora lo ritenga appropriato, determinandone durata, composizione e competenze.

## **ORGANIZZAZIONI REGIONALI**

### **Articolo XXVII**

(a) Il Congresso determina le regioni per le quali sarà istituita un'organizzazione regionale o altra struttura. Le organizzazioni regionali sono parti organiche della Confederazione.

(b) Solo le organizzazioni affiliate alla Confederazione hanno i requisiti per aderire alle organizzazioni regionali o alle strutture regionali. Qualora un'organizzazione sia sospesa o espulsa a livello mondiale, tale decisione si applica anche a livello regionale.

(c) Le organizzazioni regionali sono autonome nella definizione delle loro politiche e attività relative alle materie regionali, mentre hanno la responsabilità della promozione delle priorità e politiche della Confederazione nelle loro rispettive regioni.

(d) Le organizzazioni regionali istituiscono strutture democratiche, con dirigenti eletti, rispettando i medesimi principi di rappresentanza di genere applicati dalla Confederazione. Le loro regole sono soggette all'approvazione del Consiglio Generale.

(e) I Segretari Generali di ogni organizzazione regionale beneficiano anche dello statuto di Segretari Generali Aggiunti della Confederazione, dopo la conferma della loro elezione da parte del Consiglio Generale.

(f) Le organizzazioni regionali hanno un finanziamento proprio. Hanno il potere di stabilire e riscuotere le quote di affiliazione dalle organizzazioni aderenti. Presentano il bilancio e i rendiconti annuali alla Confederazione per l'approvazione da parte del Consiglio Generale.

(g) Le organizzazioni regionali rendono conto alla Confederazione della loro attività e presentano al Consiglio Generale rapporti annuali sulle loro attività e sul loro stato finanziario.

(h) Le organizzazioni regionali possono istituire strutture sub-regionali per soddisfare i bisogni di rappresentanza e di azione sindacale in contesti specifici. Queste decisioni sono soggette a ratifica del Consiglio Generale.

## **SEGRETARIO GENERALE**

### **Articolo XXVIII**

(a) Il/La Segretario/a Generale è eletto dal Congresso sulla base delle candidature ricevute dalle organizzazioni aderenti e può essere rieletto/a ad ogni Congresso. Nel caso ci sia più di una candidatura, l'elezione si tiene a scrutinio segreto, nel quale ogni delegazione assegna il suo voto in un unico blocco, come previsto dalla procedura definita nel Regolamento del Congresso.

(b) Il/La Segretario/a Generale fa parte di diritto del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo con diritto di voto.

(c) Il/La Segretario/a Generale è il rappresentante e il portavoce della Confederazione. Il/La Segretario/a Generale dirige la Segreteria ed è responsabile dell'attuazione delle decisioni del Congresso e dell'amministrazione generale della Confederazione. Riferisce delle sue attività al Consiglio Generale e al Congresso.

(d) Il/La Segretario/a Generale rimane in carica, tra un Congresso e l'altro, sino a quando gode della fiducia del Consiglio Generale.

(e) Nel caso in cui la carica di Segretario Generale risulti vacante tra un Congresso e l'altro, il Consiglio Generale nomina un/a Segretario/a Generale facente funzione per il rimanente periodo sino al successivo Congresso.

## **SEGRETARI GENERALI AGGIUNTI**

### **Articolo XXIX**

(a) Sulla base delle candidature ricevute dalle organizzazioni aderenti il Consiglio Generale, immediatamente dopo la sua elezione da parte del Congresso, elegge i/le Segretari/ie Generali Aggiunti/e, che compongono la Segreteria sotto la direzione del/la Segretario/a Generale. Il Consiglio Generale determina il numero dei/delle Segretari/ie Generali Aggiunti/e e la procedura per la loro elezione, qualora le candidature siano più numerose dei posti da assegnare. Nel caso che il loro numero sia di due o superiore tra loro deve esserci almeno una donna.

(b) I/Le Segretari/ie Generali Aggiunti/e rimangono in carica, tra un Congresso e l'altro, sino a quando godono della fiducia del Consiglio Generale e sono candidabili per la rielezione.

(c) I/Le Segretari/ie Generali Aggiunti/e fanno parte di diritto del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

## **PRESIDENTE**

### **Articolo XXX**

(a) Il Consiglio Generale, immediatamente dopo la sua elezione da parte del Congresso, elegge un Presidente. L'incarico di Presidente ruoterà a ogni Congresso tra le regioni, per le quali sia stata costituita un'organizzazione regionale, tenendo conto del principio per il quale il/la Segretario/a Generale e il Presidente non devono provenire dalla medesima regione.

(b) Il Presidente presiede tutte le riunioni del Congresso e del Consiglio Generale e ha diritto a partecipare a tutte le altre riunioni della Confederazione.

(c) Il Presidente ha diritto di voto negli organismi dirigenti della Confederazione.

## **PRESIDENTI AGGIUNTI E VICE PRESIDENTI**

### **Articolo XXXI**

(a) Il Consiglio Generale, immediatamente dopo la sua elezione da parte del Congresso, elegge due Presidenti Aggiunti della Confederazione, uno dei quali funge da Presidente del Comitato Esecutivo e l'altro da Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo di Solidarietà. Almeno uno dei tre posti di Presidente e di Presidente Aggiunto è occupato da una donna.

(b) Il Consiglio Generale, applicando il principio della parità di genere, elegge tra i suoi componenti almeno sette Vice-Presidenti, che comprenderanno i Presidenti della Commissione Donne, della Commissione Giovani e delle Organizzazioni Regionali.

## **FINANZIAMENTO**

### **Articolo XXXII: Quote di Affiliazione**

(a) Le attività della Confederazione sono finanziate da quote annuali di affiliazione, pagate dalle organizzazioni aderenti e calcolate per ogni migliaia di iscritti o sue parti, fissate dal Congresso per un periodo di quattro anni nel modo seguente:

Per l'anno 2007	Euro 182.20
Per l'anno 2008	Euro 185.85
Per l'anno 2009	Euro XXX
Per l'anno 2010	Euro XXX

Queste quote possono essere pagate in Euro o con l'equivalente in altre valute.

(b) Le quote di affiliazione sono pagate trimestralmente in anticipo, il 1° Gennaio, 1° Aprile, 1° Luglio e 1° Ottobre di ogni anno. Le organizzazioni con un arretrato di due ma meno di quattro quote trimestrali di affiliazione potranno essere rappresentate al Congresso ma senza diritto di voto.

Alle organizzazioni con un arretrato di quattro ma meno di otto quote trimestrali di affiliazione non sarà consentito di poter essere rappresentate al Congresso. Si riterrà che si siano dimesse le organizzazioni con un arretrato di otto o più quote trimestrali di affiliazione.

(c) Il Consiglio Generale ha l'autorità di stabilire quote di affiliazione differenti per quelle organizzazioni aderenti che, per condizioni economiche, sociali o politiche generali, non siano in condizione di pagare le quote complete, senza alcun pregiudizio per i loro diritti di rappresentanza e di voto. Queste disposizioni saranno riconsiderate di volta in volta. Il Consiglio Generale è anche autorizzato, in circostanze eccezionali, ad esentare un'organizzazione aderente dal pagamento delle quote di affiliazione sino a quando tali circostanze perdurino, senza che ciò intacchi diritti e privilegi derivanti all'organizzazione dalla sua adesione. Qualunque azione in questo senso dovrà essere inclusa nel rapporto di attività presentato al Congresso per l'approvazione.

(d) Le quote di affiliazione non possono essere ricevute dalle organizzazioni aderenti, nei confronti delle quali il Consiglio Generale ha preso i provvedimenti contemplati nell'Articolo IV.

### **Articolo XXXIII: Fondo di Solidarietà**

(a) La Confederazione mantiene un Fondo di Solidarietà, finanziato da contributi delle organizzazioni aderenti, per sostenere lo sviluppo e la pratica del sindacalismo democratico, indipendente e rappresentativo e per prestare aiuto alle vittime della repressione o di altre azioni ostili alla pratica delle libertà sindacali.

(b) Il Fondo opera sotto l'autorità di un Consiglio di Gestione eletto e in accordo con le regole stabilite dal Consiglio Generale.

### **Articolo XXXIV: Altre fonti di finanziamento**

(a) Il Congresso può autorizzare il Consiglio Generale a raccogliere contributi aggiuntivi dalle organizzazioni aderenti. Nel fare ciò il Consiglio Generale decide anche natura, durata e scopi di tali contributi.

(b) Il/La Segretario/a Generale può decidere di organizzare per scopi definiti campagne di raccolta di fondi, basate su contributi volontari, delle quali riferirà al Consiglio Generale.

(c) Il/La Segretario/a Generale può, per scopi definiti, chiedere finanziamenti a fonti pubbliche e private, in condizioni che garantiscano la piena indipendenza e libertà d'azione, dei quali riferirà al Consiglio Generale.

### **Articolo XXXV: Revisori dei Conti**

(a) Il Congresso elegge tre revisori dei conti, almeno uno dei quali è una donna. I revisori tengono una revisione annuale dei conti della Confederazione. I componenti del Consiglio Generale non possono essere eletti a tale carica. I revisori presentano il loro rapporto al Consiglio Generale e al Congresso e, dopo l'approvazione da parte di uno di questi organi, il rapporto è diffuso alle organizzazioni aderenti.

(b) Nel caso risulti vacante la carica di un revisore dei conti tra un Congresso e l'altro, il Consiglio Generale ha l'autorità di ricoprire il posto vacante.

### **Articolo XXXVI: Spese a carico della Confederazione**

Le spese del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo, così come quelle dei revisori nello svolgimento delle loro funzioni, sono sostenute dalla Confederazione sino ad un massimo stabilito dal Consiglio Generale.

## **SEDE**

### **Articolo XXXVII**

La sede della Confederazione è stabilita dal Congresso.

## **DISSOLUZIONE**

### **Articolo XXXVIII**

(a) La dissoluzione della Confederazione deve essere oggetto di una decisione da parte di un Congresso, convocato specificamente a questo scopo.

(b) Tale decisione richiede una maggioranza di tre quarti dei delegati al Congresso.

## **TESTO DI RIFERIMENTO**

### **Articolo XXXIX**

Nel caso di significato contrastante tra le diverse versioni linguistiche del testo della Costituzione prevale il testo in Inglese.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Organizzazioni Regionali**

(a) La creazione delle organizzazioni regionali, così come previsto nell'Articolo XXVII, dovrà essere completata al più tardi entro il 1 Novembre 2007.

(b) Dopo tale data, il Consiglio Generale ha il potere di convocare le organizzazioni aderenti interessate per dare attuazione a quanto contemplato nell'Articolo XXVII.

CSI Statuto Vienna '06